



COMUNE DI CALCINATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Vittorio Veneto, 9 - 24050 Calcinate (BG)

Codice Fiscale e P.IVA 00662780162

www.comune.calcinate.bg.it – protocollo@comune.calcinate.bg.it

pec: comune.calcinate.bg@pec.it

ISTRUZIONE

ISCRIZIONE SCOLASTICA

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione, anche dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.

La documentazione anagrafica All'atto dell'iscrizione, il genitore o il tutore comunica i dati anagrafici dell'alunno e presenta i documenti in suo possesso.

La documentazione sanitaria La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia o il tutore può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari.

La documentazione scolastica La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori o al tutore informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato.

La tempistica per le iscrizioni L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Nel caso di iscrizione in corso d'anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore o il tutore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore alunno, straniero così come italiano. In tale caso, la scuola si adopera, in accordo con le altre istituzioni scolastiche del territorio, affinché il minore possa trovare accoglienza presso altro istituto.

Le misure per il diritto allo studio Ai minori stranieri presenti sul territorio si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica", specificando che "l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali".

L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (non oltre quella immediatamente inferiore o superiore), tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Nel caso di alunni quindicenni o che abbiano già svolto un percorso scolastico di almeno otto anni, il minore va orientato verso la scuola secondaria di secondo grado, ricorrendo eventualmente alla mediazione del Centro territoriale per l'Inclusione.